

COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III n.15 - 28060

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 15/07/2015

ARTICOLI

ART. 1	OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 2	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
ART. 3	REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE
ART. 4	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE ENTRATE
ART. 5	FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE
ART. 6	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE
ART. 7	PAGAMENTI RATEALI
ART. 8	ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO
ART. 9	ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
ART. 10	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
ART. 11	TASSO DI INTERESSE PER LA RISCOSSIONE ED IL RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI
ART. 12	SANZIONI
ART. 13	TUTELA GIUDIZIARIA
ART. 14	FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA
ART. 15	FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 16	AUTOTUTELA
ART. 17	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 18	INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
ART. 19	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazioni di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3 - REGOLAMENTAZIONI DELLE ENTRATE

1. I regolamenti che il Comune adotterà per ogni tipo di entrata dovrà essere informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.

2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere inviati dal Responsabile del Servizio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro i termini e secondo modalità stabilite dalla legge

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento od in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio , in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistono, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi dei servizi cui si riferiscono.

ART. 5 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Le forme di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, si scelgono nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della Legge 8.6.90 n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8.6.90 n. 142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge 8.6.90 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446;
- d) affidamento in concessione ai concessionari di cui al D.P.R. 28.1.88 n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446.
- e) gestione associata con altri Enti Locali ai sensi dell'art. 30 e 31 del T.U.E.L. 18/08/2000 N. 267

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 7 – PAGAMENTI RATEALI

1. Salvo i casi in cui i termini per effettuare i versamenti siano fissati dalla Legge, è ammessa la possibilità di corrispondere ratealmente gli importi relativi ad entrate comunali, anche per arretrati e relativi a diverse annualità.

2. La rateizzazione del versamento è concessa dal Funzionario Responsabile dell'Entrata di cui all'art. 6, a seguito di apposita istanza del contribuente.

3. Il Responsabile del Servizio competente, con apposito atto, concede la rateizzazione del dovuto maggiorata degli interessi legali in base ai seguenti criteri:

fino a € 200,00	pagamento in massimo 2 rate mensili
da € 201,00 a € 500,00	pagamento in massimo 4 rate mensili
da € 501,00 a € 5.000,00	pagamento in massimo 6 rate mensili
oltre € 5.001,00	pagamento in massimo 8 rate mensili

4. Il responsabile del servizio competente dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.

5. L'importo della prima rata è versato entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di concessione della rateazione, le rate successive dopo la prima devono essere pagate entro il 5 del mese successivo.

6. Il mancato pagamento nei termini di 1 una rata, anche non consecutive, nel corso dell'intera rateizzazione comporta la decadenza del contribuente dal beneficio stesso.

ART. 8 - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che

quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7.8.90 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. 7-13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. Non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni al contribuente già in possesso dell'Amministrazione Comunale.

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale con delibera nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 9 - ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

ART. 10 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto e quello presso il quale promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 8 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione e di irrogazione delle sanzioni. Dette spese sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

6. Nell'attività di recupero delle entrate patrimoniali e tributarie non versate alle prescritte scadenze, gli uffici responsabili delle entrate stesse inviano un primo sollecito . Se il contribuente non assolve il debito, l'ufficio emette un provvedimento di notifica ulteriore addebitando, oltre agli interessi maturati, anche le spese sostenute per la notifica dell'atto. Se anche il secondo sollecito non andrà a buon fine, l'ufficio competente proseguirà l'attività di recupero in via coattiva secondo le forme stabilite dalla norma competente per materia.

7. Qualora risulti dovuto per il contribuente un versamento per arretrati, anche relativi a diverse annualità, scaturiti a seguito dell'attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie comunali, è prevista la rateizzazione del versamento a seguito di apposita istanza del contribuente e secondo i termini e le modalità di cui all'art. 7.

ART. 11 – TASSO DI INTERESSE PER LA RISCOSSIONE ED IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 133/99, la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi di ciascun tributo locale (I.C.I., I.M.U., TASI, TA.R.S.U., TARES, TARI, T.O.S.A.P., Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni), nel rispetto, degli equilibri di Bilancio, è determinata nel tasso di interesse legale fissato dall'art. 1284 del Codice Civile, su base annua.

ART. 12 - SANZIONI

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, sono previste nella seguente misura:

TRIBUTO	VIOLAZIONE	SANZIONE
ICI- IMU - TASI	Omessa o tardiva dichiarazione	Dal 100% al 200% dell'imposta Minimo € 51,65
	Dichiarazione tardiva (entro 90 gg)	12,5% dell'imposta con un minimo di € 12,00
	Dichiarazione infedele	Dal 50% al 100% dell'imposta Se non c'è imposta evasa si applica la sanzione da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 258,23
	Omesso o tardivo versamento	30% dell'imposta non versata o versata in ritardo
	Tardivo versamento (entro 30 gg.)	3,75% dell'imposta versata in ritardo
	Violazioni formali	Da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 258,23
TOSAP/COSAP	Omessa o tardiva denuncia	Dal 100% al 200% della tassa – MINIMO € 51,65
	Tardiva denunci (entro 90 gg)	12,5% della tassa/canone con un minimo di € 12,00
	Infedele, inesatta o incompleta denuncia; omesso, parziale o tardivo versamento	Dal 50% al 100% della tassa o maggiore tassa. Riduzione del 75% se, entro 60 gg. Avviene l'adesione del contribuente. Se non c'è tassa evasa si applica la sanzione da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 258,23
	Tardivo versamento(entro 30 gg)	3,75% della tassa versata in ritardo

	Violazioni formali	Da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 258,23. Se la violazione è sanata entro 30 gg. La sanzione è di € 12,00
TRIBUTO	VIOLAZIONE	SANZIONE
TARSU/TARES/TARI	Omessa o tardiva denuncia	Dal 100% al 200% della tassa
	Tardiva denuncia (entro 90 gg)	12,5% della tassa
	Infedele, inesatta o incompleta denuncia	Dal 50% al 100% della tassa o maggiore tassa Se non c'è tassa evasa si applica la sanzione da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 258,23
	Violazioni formali	Da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 258,23- Se la violazione è sanata entro 30 gg. La sanzione è di € 12,00
Imposta Pubblicità Diritti pubbliche affissioni	Omessa o tardiva denuncia	Dal 100% al 200% dell'imposta- Minimo € 51,65
	Tardiva denuncia (entro 90 gg)	12,5% dell'imposta con un minimo di € 12,00
	Infedele, inesatta o incompleta dichiarazione	Dal 50% al 100% dell'imposta o maggiore imposta. Riduzione del 75% se, entro 60 gg. Avviene l'adesione del contribuente . Se non c'è imposta evasa di applica la sanzione da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 258,23
	Omesso versamento	30% dell'imposta non versata o versata in ritardo
	Tardivo versamento (entro 30 gg)	3,75% dell'imposta versata in ritardo

	Violazioni formali	Da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 258,23
Entrate comunali non tributarie	Mancato o tardivo	30% dell'imposta non versata o versata in ritardo
	Tardivo versamento (entro 30 gg.)	3,75% dell'imposta versata in ritardo
	Omissione dichiarazione per inserimenti in elenchi contribuenti	€ 26,00 o comunque non superiore all'importo dovuto per il servizio se prestabilito in un importo fisso annuo
	Presentazione dichiarazione per inserimento in elenchi	€ 12,00
	Dichiarazione infedele e violazioni formali	€ 12,00

Interessi per riscossioni e rimborsi delle entrate tributarie	2,5% semestrale
---	-----------------

2. Le sanzioni sono irrogate con il provvedimento del funzionario responsabile

ART. 13 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. Allorquando l'ente debba promuovere o resistere in un procedimento giudiziario, il potere di rappresentanza spetta al dirigente responsabile del relativo servizio. a norma dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 29/93 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 80/98.

2. E' possibile avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione nella quale si applichino i tariffari minimi di legge.

ART. 14 - FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, quali il versamento diretto e il versamento tramite c.c.p., modello F24 o altre forme di riscossione telematica.

ART. 15 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 28.1.88 n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15.12.97 n. 446 la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.88 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile od al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15.12.97 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. Per l'IMU e la TARI è' stabilito in Euro 12,00 (Euro dodici) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, per la TASI detto importo è stabilito in € 5,00 (cinque) .

ART. 16 - AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata od i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15.12.97 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo.

ART. 17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie il Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali

ART. 18- INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'ufficio competente circostanziate e specifiche istanze di interpello su casi concreti e personali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 27/07/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), qualora vi siano condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.

2. La risposta dell'Amministrazione, nella persona del funzionario responsabile dell'entrata in questione, dovrà avvenire entro centoventi giorni nella forma scritta e

motivata ed è vincolata alla sola questione oggetto di interpello e al solo richiedente. E' fatta salva la facoltà di avvalersi di professionisti esterni per le questioni di maggior complessità.

3. In caso di silenzio, si intenderà che l'Amministrazione concorda con l'interpretazione prospettata dal richiedente.

4. Qualunque atto emanato difforme dalla risposta è nullo e limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2015.